



Wolters  
Kluwer

## PROROGA DEI VERSAMENTI

### ADEMPIMENTO

#### Prorogati i versamenti delle imposte sui redditi, IRAP e IVA

In favore dei contribuenti interessati dall'applicazione degli ISA è previsto un differimento dei termini per effettuare il pagamento delle imposte sui redditi a saldo e primo acconto, oltre che dell'IRAP e dell'IVA. La proroga è estesa anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano gli stessi requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza".

### DA SAPERE

#### Soggetti ISA: versamenti delle imposte al 15 settembre

Slitta al 15 settembre 2021, per i contribuenti ISA, il termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti dal 30 giugno al 31 agosto 2021. E' quanto previsto da un emendamento al decreto Sostegni bis, approvato in Commissione Bilancio alla Camera, che fissa definitivamente il calendario fiscale non solo per i predetti contribuenti, che esercitano attività soggette agli ISA, ma anche per i forfetari e i partecipanti a società, soggette agli ISA, in regime di trasparenza fiscale.

### AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

**Fisco** - Precompilata IVA: regole per bozze dei documenti

**Impresa** - Decreto Fondo complementare PNRR: le novità

**Lavoro** - Cassa integrazione Covid-19: domande

**Scadenze dal 15 al 29 luglio 2021**

## ADEMPIMENTI

### Prorogati i versamenti delle imposte sui redditi, IRAP e IVA

di Paolo Parisi e Paola Mazza

*In favore dei contribuenti interessati dall'applicazione degli ISA è previsto un differimento dei termini per effettuare il pagamento delle imposte sui redditi a saldo e primo acconto, oltre che dell'IRAP e dell'IVA. La proroga è estesa anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano gli stessi requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza".*

#### Adempimento

I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi "modello Redditi" sono tenuti a inviarlo all'Amministrazione finanziaria entro il termine ultimo del 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, sempre che venga inoltrata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

Occorre, però, tenere a mente che le imposte inerenti vanno versate anticipatamente rispetto alla scadenza dell'inoltro della dichiarazione dei redditi e andranno versate o in un'unica soluzione ovvero in più rate mensili. In merito, per quest'anno, la **prima scadenza** utile del saldo e del primo acconto era stata fissata per tutti i contribuenti al **30 giugno 2021**, mentre la scadenza del versamento del secondo acconto - da versare in un'unica rata - è prevista entro il 30 novembre 2021.

#### Novità

Come anticipato dal comunicato stampa divulgato il 28 giugno 2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il D.P.C.M. 28 giugno 2021 (in *G.U.* n. 154 del 30 giugno 2021), che **proroga al 20 luglio 2021** - per i **contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale** cd. "ISA", compresi quelli aderenti al **regime forfetario** - il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021, ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA.

Analogamente a quanto già verificatosi in passato, per i soggetti ISA, viene, pertanto, concesso un maggiore lasso di tempo per mettersi in regola con il Fisco.

#### Attenzione

Si segnala che un emendamento approvato dalla Camera dei deputati in sede di conversione in legge del decreto Sostegni bis dispone l'ulteriore proroga della scadenza dei versamenti per i soggetti ISA al 15 settembre 2021, senza maggiorazione; per approfondimenti, vedi *infra*, S. Cinieri, "Soggetti ISA: versamenti delle imposte al 15 settembre" (n.d.R.).

## Soggetti interessati

L'ambito soggettivo della proroga non coinvolge indistintamente tutti i contribuenti, ma riguarda esclusivamente i **“contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario”**.

Il D.P.C.M. prevede l'estensione della proroga anche ai soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Per ciò che concerne l'ambito soggettivo, il decreto ha disposto quanto già previsto nei decreti degli anni precedenti e, quindi, sono interessati da siffatta proroga anche i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione.

### Attenzione

Sul punto, si ricorda che, secondo le indicazioni rese lo scorso anno dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione 28 giugno 2019, n. 64/E, rientrano nella proroga dei versamenti anche i soggetti che:

- applicano il regime forfetario agevolato e/o il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Tali chiarimenti valgono pure per la proroga in commento, visto l'espresso richiamo contenuto nel D.P.C.M. *“compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1”*.

### Attenzione

Non vanno considerati soggetti alla proroga le imprese e i professionisti che dichiarano ricavi o compensi superiori alle soglie di applicazione degli ISA, attualmente pari a 5.164.569 euro.

## SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DELLA PROROGA



- imprese
- lavoratori autonomi

## Attenzione

Rientrano anche i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario nel 2021 (e che, quindi, sono tenuti al versamento con **tassazione agevolata del 15%**, che scende al **5%** per le nuove attività).

## Procedure

Il nuovo D.P.C.M. ha dato l'ufficialità alla proroga, anticipata con comunicato, e ha definito con esattezza i contorni della proroga dei termini di versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi (IRPEF e IRES), dell'IRAP e dell'IVA.

La proroga è dettata dall'esigenza di **dare sostegno alle molte imprese e ai professionisti** che versano in difficoltà economiche-finanziarie a causa delle conseguenze generate dalla emergenza pandemica da COVID-19, caratterizzata:

- dalla **carenza di liquidità** da parte di molte imprese e professionisti e, quindi, dall'impossibilità di fare fronte ai debiti fiscali;
- dalla **rilevante mole di norme anti-COVID** che impegnano i professionisti del mondo tributario, creando difficoltà operative nella gestione degli adempimenti ordinari.

Il comunicato stampa 28 giugno 2021, che ricopia il testo di quello dello scorso anno, già anticipava che, per **tenere conto dell'impatto che l'emergenza COVID-19** ha avuto anche quest'anno sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, è stato adottato un D.P.C.M., che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà **prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi**.

Il versamento delle imposte si effettua mediante il Mod. F24, che, per i contribuenti coinvolti in questa sede, deve essere unicamente pagato con modalità telematiche.

## Scadenze

Viene definito il nuovo calendario dei versamenti delle imposte (saldo 2020 e primo acconto 2021) derivanti dalla dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2020:

- scadenza "naturale": **20 luglio**;
- scadenza con maggiorazione dello 0,4%: **20 agosto**. Diversamente da quanto previsto nei decreti dello scorso anno, non viene richiamata espressamente l'ulteriore proroga di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo: questo ulteriore differimento di 30 giorni, che porta la scadenza del 20 luglio al 20 agosto 2021 (con la maggiorazione dello 0,4%), è previsto dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, stabilendo che *"I versamenti di cui al comma 1 [N.d.A. - nel caso in esame il 20 luglio] possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo"*.

Si riporta il nuovo calendario dei versamenti e relative rateazioni:

	Senza maggiorazione	Con maggiorazione dello 0,4%
<b>Rata 1</b>	20 luglio	20 agosto
<b>Rata 2</b>	20 agosto	16 settembre
<b>Rata 3</b>	16 settembre	18 ottobre
<b>Rata 4</b>	18 ottobre (il 16 ottobre cade di sabato)	16 novembre
<b>Rata 5</b>	16 novembre	

Si ricorda che l'**interesse** da applicare ad ogni rata successiva alla prima, è dovuto in misura forfetaria ed è pari al 4% annuo.

➔ **CALCOLA**

Il calcolo utile alla determinazione degli interessi si ottiene, a prescindere dal giorno di pagamento, con la seguente formula:

$$(C * i * t) / 360$$

dove:

- “C” è l'importo della rata;
- “i” è l'interesse (4%)
- “t” è uguale al numero di giorni che, calcolati secondo il “metodo commerciale”, intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata.

### Attenzione

Nel calcolo secondo il “**metodo commerciale**” si considerano i giorni dell'anno 360 e, per coerenza, tutti i mesi di 30 giorni.

## Imposte sostitutive

Nel D.P.C.M. si fa riferimento ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto: nel differimento del termine per il versamento delle imposte rientrano pure le imposte sostitutive.

## DA SAPERE

### Soggetti ISA: versamenti delle imposte al 15 settembre

di Saverio Cinieri

*Slitta al 15 settembre 2021, per i contribuenti ISA, il termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti dal 30 giugno al 31 agosto 2021. E' quanto previsto da un emendamento al decreto Sostegni bis, approvato in Commissione Bilancio alla Camera, che fissa definitivamente il calendario fiscale non solo per i predetti contribuenti, che esercitano attività soggette agli ISA, ma anche per i forfetari e i partecipanti a società, soggette agli ISA, in regime di trasparenza fiscale.*

Dopo l'estenuante “tira e molla” degli ultimi giorni su quale fosse il calendario fiscale relativo ai versamenti delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA per i contribuenti “ISA adopter”, in sede di conversione del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), forse, viene detta la parola fine.

Infatti, con un **emendamento** approvato in Commissione Bilancio alla Camera, che andrà **al voto in assemblea nei prossimi giorni**, si delinea una **proroga ampia** per coloro i quali applicano gli ISA (anche se rientranti in una delle cause di esclusione), per i contribuenti in regime forfetario o di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per i partecipanti in società “trasparenti”.

Per questi contribuenti, ci sarà tempo fino al **15 settembre 2021** (in un primo momento si era parlato del 10 settembre) per versare le imposte.

A dire il vero, ci si aspettava qualcosa in più, ovvero una proroga al 30 settembre, ma ciò non è stato possibile per evidenti ragioni di cassa (c'è stato, sul punto, il parere negativo della Ragioneria dello Stato).

Proviamo, dunque, a fissare i punti fermi della norma in via di approvazione definitiva, specie in riferimento ai soggetti interessati e alle conseguenze operative della proroga.

#### Soggetti interessati

La proroga riguarda:

- i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, attualmente pari a 5.164.569 euro (compresi coloro che presentano **cause di esclusione** dagli stessi);
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di **trasparenza** fiscale (quindi, società di persone di cui all'art. 5 del TUIR o s.r.l. “trasparenti” ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR), aventi i requisiti per beneficiare della proroga;
- i soggetti che applicano il **regime forfetario** e/o il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

A proposito delle **esclusioni dagli ISA**, vi rientrano:

- i contribuenti che hanno **iniziato o cessato l'attività** nel corso del periodo d'imposta;

- i contribuenti che dichiarano **ricavi o compensi di ammontare superiore al limite** stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA (a tale fine, per alcuni ISA valgono regole specifiche in merito alla quantificazione dei ricavi per tenere conto anche delle rimanenze);
- i contribuenti che **non** si trovano in condizioni di **normale svolgimento dell'attività**;
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e che determinano il reddito con **altre tipologie di criteri forfetari**;
- i contribuenti che esercitano due o **più attività di impresa**, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata;
- gli enti del **Terzo settore** non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa (art. 80 del D.Lgs. n. 117/2017);
- le **organizzazioni di volontariato** e le **associazioni di promozione sociale** che applicano il regime forfetario (art. 86 del D.Lgs. n. 117/2017);
- le **imprese sociali** (D.Lgs. n. 112/2017);
- le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA BG72U;
- le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA BG77U;
- i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un **gruppo IVA**;
- i soggetti che, nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente, hanno subito una **diminuzione di almeno il 33%** dei ricavi ovvero dei compensi.

## Risvolti operativi della proroga

---

L'emendamento definisce l'ambito applicativo della proroga, affermando che vi rientrano *"i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 7 dicembre 2001 ..."*.

Dalla lettura della norma è possibile evincere che:

- la proroga riguarda non solo IRPEF, IRES, addizionali, IRAP e IVA, ma anche le **imposte sostitutive** che si versano in sede di dichiarazione;
- nulla si dice del **diritto dovuto alle Camere di commercio** che, normalmente, segue le stesse date di versamento delle imposte;

- rientra nella proroga anche il **saldo annuale IVA**, che può essere versato entro i termini previsti per i pagamenti delle imposte sui redditi, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo: pertanto, tale maggiorazione dovrebbe essere applicata fino al 15 settembre;
- per i soggetti che non rientrano tra quelli indicati nella norma restano confermati i tradizionali termini di versamento del 30 giugno o 30 luglio con lo 0,4% di maggiorazione (salvo che non si tratti di società non ISA, che hanno approvato il bilancio entro il 29 giugno 2021, il cui termine di versamento è 20 agosto o 20 settembre con lo 0,4% in più);
- il termine del 15 settembre è fisso, nel senso che **non è possibile fruire di ulteriori 30 giorni** applicando la maggiorazione dello 0,4% (ciò si evince dal fatto che la norma interviene direttamente sull'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001, spazzando ogni dubbio in proposito).
- una volta che la norma diventerà ufficiale, con la sua approvazione definitiva, occorrerà ridefinire il calendario delle eventuali **rateizzazioni**.

## NOTIZIE DELLA SETTIMANA

### FISCO

---

#### Versamenti soggetti ISA al 15 settembre 2021

---

E' stata approvata in Commissione l'ultima stesura dell'emendamento al decreto Sostegni-bis, che dispone la **proroga della scadenza di versamenti** per i **soggetti ISA al 15 settembre 2021**, senza la previsione di alcuna maggiorazione (imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti dal 30 giugno al 31 agosto 2021). Lo ha evidenziato l'ANC, con un comunicato stampa, con cui ha sottolineato di rivendicare con fermezza il diritto affinché sia riconosciuto lo sforzo che la categoria ha fatto in questo anno e mezzo pandemico, nel corso del quale è stato grazie ai commercialisti se le imprese e i contribuenti sono riusciti ad avere accesso ai benefici che le norme hanno previsto, avendo, pertanto, anche un ruolo attivo nella decompressione della tensione sociale e nella tenuta del sistema.

*ANC, comunicato stampa 9 luglio 2021*

---

#### Riqualficazione complesso immobiliare

---

Il Fondo pensioni può esercitare legittimamente l'**opzione per l'applicazione separata dell'IVA**, in relazione all'attività di sviluppo e riqualficazione di immobili propri in vista della successiva cessione, avente ad oggetto il complesso immobiliare, quale attività distinta rispetto alle altre attività di cessione e locazione immobiliare già esercitate e rilevanti ai fini IVA. L'IVA relativa ai costi sostenuti per gli interventi di riqualficazione e ristrutturazione del complesso immobiliare potrà essere integralmente detratta.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 9 luglio 2021, n. 471*

---

#### Precompilata IVA: regole per bozze dei documenti

---

Con riferimento alla precompilata IVA, sono state individuate le regole tecniche per l'elaborazione delle bozze dei documenti, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia le bozze dei **registri IVA** e delle **comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA**.

*Agenzia delle Entrate, Provv. 8 luglio 2021, n. 183994*

---

#### Estensione di garanzia: calcolo del prorata

---

Le operazioni di **intermediazione nella vendita di estensioni di garanzia** effettuate da un soggetto passivo nell'ambito della sua attività principale, consistente nella vendita ai **consumatori di elettrodomestici** e di altri articoli nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni, devono essere incluse nel denominatore della frazione utilizzata per il calcolo del prorata di detrazione.

*Corte di Giustizia UE, sent. 8 luglio 2021, causa n. C-695/19*

---

## Contributo a fondo perduto: rimborsi spese

---

Sono considerati rilevanti ai fini del calcolo dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, i **rimborsi spese** (viaggio, vitto alloggio, ecc.) **addebitati in fattura al committente**. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, che ha fornito chiarimenti sul contributo a fondo perduto del decreto Sostegni. Le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, non risultano, invece, incluse tra i compensi di lavoro autonomo e, quindi, non risultano incluse nel calcolo del fatturato necessario per determinare lo scostamento medio e neppure ai fini della determinazione dell'ammontare dei compensi.

*Agenzia delle Entrate, risposte a interpello 8 luglio 2021, n. 470 e n. 468*

---

## Bonus adeguamento degli ambienti di lavoro

---

In tema di *bonus* per adeguamento degli ambienti di lavoro, sono incluse tra le spese agevolabili quelle per acquisto di **software**, con il relativo **hardware**, da utilizzare nei ristoranti e finalizzati alla **dematerializzazione dei menu**, nonché alla gestione delle comande a distanza e dell'asporto da remoto. Non rientra nel credito d'imposta l'acquisto di **software** che consentono di ottimizzare la vendita *on line* dei servizi offerti alla clientela.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 8 luglio 2021, n. 469*

---

## Contributo a fondo perduto non spettante: codici

---

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i **codici tributo** per il versamento, tramite il modello F24 ELIDE, degli importi dovuti a seguito dell'adozione degli atti di **recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti**. Il contributo a fondo perduto è stato riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, con l'art. 25 del D.L. n. 34/2020, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza Covid.

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 7 luglio 2021, n. 45/E*

---

## Sconto fattura o cessione credito: opzione con SAL

---

Nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell'art. 121 del decreto Rilancio e diversi da quelli che danno diritto al superbonus, per i quali non siano stati previsti SAL, il contribuente ha la facoltà di esercitare l'**opzione senza dovere tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi**. Se per l'effettuazione di un determinato intervento non sono previsti SAL, l'opzione può essere esercitata facendo riferimento alla data dell'**effettivo pagamento**, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati.

*Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 7 luglio 2021, n. 5-06307*

---

## Esenzione IVA per servizi prestati nei porti

---

Sono **escluse** dall'ambito applicativo del regime di **non imponibilità** dei servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine, che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, le **mere forniture di beni e servizi** le quali non danno luogo agli interventi strutturali cui fa riferimento l'agevolazione fiscale. L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in linea generale, il trattamento di non imponibilità si applica esclusivamente alle prestazioni di servizi rispondenti ai requisiti posti dall'anzidetta previsione e non anche alle cessioni di beni.  
*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7 luglio 2021, n. 467*

---

## IVA agevolata disabili: variazione in diminuzione

---

Se la situazione di "disabilità psichica" del minore, che costituisce il **presupposto per il riconoscimento dell'aliquota IVA agevolata**, sussisteva già al momento della compravendita dell'autovettura, è possibile richiedere l'emissione di una nota di variazione in diminuzione, in quanto solo successivamente al momento dell'acquisto il contribuente ha ottenuto la **documentazione idonea** all'applicazione dell'agevolazione IVA.  
*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7 luglio 2021, n. 466*

---

## Istanze rateizzazione avvisi accertamento: bollo

---

Anche le istanze di rateizzazione di avvisi di accertamento aventi ad oggetto i **tributi locali**, in quanto atti del procedimento di riscossione delle entrate extra-tributarie degli enti locali, devono ritenersi **esenti dall'imposta di bollo**. L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che nella Tabella B, annessa al D.P.R. n. 642/1972, sono disciplinate alcune ipotesi di atti e documenti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.  
*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7 luglio 2021, n. 465*

---

## Superbonus e limite delle quattro unità immobiliari

---

Nell'ambito del superbonus, ai fini della verifica del limite delle quattro unità immobiliari, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, le **pertinenze non devono essere considerate autonomamente**, anche se distintamente accatastate, tenuto conto della *ratio* della modifica operata dalla legge di bilancio 2021. L'Agenzia delle Entrate ha specificato che le spese sostenute per gli **interventi trainati** devono essere comprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.  
*Agenzia delle Entrate, risposte a interpello 7 luglio 2021, n. 464 e n. 461*

---

## Medici co.co.co in regime forfetario: no ritenuta

---

Qualora i medici titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Ministero attestino il rispetto delle **condizioni** richieste dal legislatore per la fruizione del **regime forfetario**, la ritenuta prevista dall'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 non dovrà essere operata sui relativi compensi. Le ritenute subite sui

compensi percepiti dai medici e non dovute potranno essere **recuperate**, in sede di dichiarazione annuale ovvero chieste a rimborso.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7 luglio 2021, n. 463*

---

## Pensionati esteri Mezzogiorno: polizze

---

Con riferimento all'agevolazione prevista per i pensionati esteri, è possibile beneficiare dell'applicazione dell'**imposta sostitutiva** con riferimento alla sottoscrizione di polizze assicurative con finalità previdenziale, poiché garantiscono all'iscritto una pensione integrativa alla pensione obbligatoria. Tali redditi sono riconducibili all'art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR. Il contribuente, dall'anno di **trasferimento della propria residenza fiscale in Italia**, potrà accedere al regime di favore previsto dall'art. 24-ter del TUIR.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7 luglio 2021, n. 462*

---

## IVA 10% per energia termica uso domestico

---

Anche nell'ipotesi di **condominio di gestione**, la società fornitrice dell'energia termica potrebbe applicare l'aliquota IVA del 10%, analogamente a quanto avviene nell'ipotesi di fornitura di energia termica a favore di un ordinario condominio, formalmente costituito con attribuzione di un apposito codice fiscale. Il condominio di gestione, pur non potendosi configurare un "condominio ordinario", ha, comunque, un **rapporto diretto con la società fornitrice**, in merito sia alla determinazione del costo del servizio di fornitura dell'energia termica, sia al relativo controllo sull'operato della stessa società fornitrice.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7 luglio 2021, n. 460*

---

## Scissione parziale seguita da locazione

---

L'operazione di scissione parziale proporzionale, seguita dalla locazione - che dovrà avvenire a un canone "congruo" - alla scissa dell'**immobile presso il quale essa esercita l'attività produttiva**, non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la *ratio* di disposizioni tributarie o con i principi dell'ordinamento. L'operazione di scissione parziale proporzionale mira all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte delle società coinvolte.

*Agenzia delle Entrate risposta a interpello 7 luglio 2021, n. 459*

---

## Lavoro dipendente e smart working: residenza

---

Ai fini dell'individuazione della **residenza fiscale di un individuo in smart working**, secondo il diritto interno e in assenza di una disposizione normativa specifica che tenga conto dell'emergenza COVID, occorre fare riferimento ai criteri indicati nell'art. 2 del TUIR, che prescinde dalla circostanza che un'eventuale permanenza della persona fisica nel nostro Paese sia dettata da motivi legati alla pandemia. Nei **rapporti con la Cina**, assume rilievo l'art. 4 del Trattato con la Cina, che stabilisce le *tie breaker rules* per dirimere eventuali conflitti di residenza tra gli Stati contraenti, che fanno prevalere il criterio dell'abitazione

permanente, cui seguono il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità.

*Agenzia delle Entrate risposta a interpello 7 luglio 2021, n. 458*

---

## IVA ordinaria per le prestazioni formative

---

Le prestazioni effettuate da **singoli relatori** nei confronti dell'ente organizzatore del corso devono essere assoggettate a IVA nella misura ordinaria nel caso in cui i **relatori siano dotati di partita IVA**, in quanto professionisti, per cui l'attività di docenza viene attratta nella sfera dell'attività professionale esercitata, oppure nel caso in cui i relatori, pur non essendo professionisti, svolgono l'attività di docenza in maniera abituale.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7 luglio 2021, n. 457*

---

## Come ottenere il contributo a fondo perduto

---

Il contributo a fondo perduto per la **riduzione del canone di locazione** spetta sia ai locatori persone fisiche non titolari di partita IVA, sia ai locatori, persone fisiche o soggetti diversi, titolari di partita IVA. Il contratto di locazione deve avere a oggetto un **immobile adibito a uso abitativo**, situato in un Comune ad alta tensione abitativa e che costituisce l'abitazione principale del conduttore. Il regime fiscale di tassazione del contratto di locazione non rileva. Pertanto, sono ammessi al beneficio sia i contratti in regime ordinario (soggetti a imposta di registro), sia i contratti in regime di cedolare secca.

*Agenzia delle Entrate, Guida 6 luglio 2021*

---

## Voto per corrispondenza: ritiro della scheda

---

La scheda da votare per corrispondenza potrà essere **ritirata personalmente** dall'elettore esclusivamente **presso la Segreteria dell'Ordine** nei giorni indicati nell'avviso di convocazione. L'art. 14 del regolamento elettorale, approvato dal Ministro della Giustizia il 1° giugno 2021, distingue, infatti, la fase del ritiro della scheda elettorale presso la Segreteria dell'Ordine dalla successiva fase del voto nelle mani del Consigliere Segretario o del Notaio.

*CNDCEC, Pronto ordini 6 luglio 2021, n. 114 e n. 119*

---

## Compiuto tirocinio: delibera del Consiglio

---

Il Consiglio dell'Ordine deve **deliberare d'ufficio** in merito al tirocinio effettuato, **entro 30 giorni dalla consegna del libretto** a conclusione del periodo di tirocinio richiesto, previo espletamento dell'attività di vigilanza sull'intero periodo di praticantato svolto. Il CNDCEC ha ricordato la decorrenza dei 30 giorni dalla "consegna del libretto" al termine del tirocinio, senza necessità di apposita istanza in tal senso da parte del tirocinante, il quale potrà, semmai eventualmente, richiedere il certificato di compiuto tirocinio.

*CNDCEC, Informativa 6 luglio 2021, n. 75*

---

## Scuole alta formazione: modificato regolamento

---

Con riferimento alle Scuole di alta formazione, lo scorso 16 giugno 2021 il CNDCEC ha deliberato le modifiche al “*Regolamento per la costituzione e il funzionamento delle Scuole di alta formazione*”, prevedendo che, laddove ne ricorrano i presupposti, e senza alcun costo per il CNDCEC, possono essere istituite **nuove SAF**, su richiesta degli Ordini interessati. Ai fini della realizzazione delle SAF, il CNDCEC ha individuato undici **macro-aree territoriali**, tenuto conto dell’equa distribuzione sul territorio nazionale (nord - centro - sud) e della localizzazione geografica.

*CNDCEC, Informativa 6 luglio 2021, n. 74*

---

## Giudici tributari: esonero dalle funzioni

---

È esonerato dalle funzioni con **perdita del diritto al compenso fisso** il giudice tributario nei cui confronti è disposto il giudizio per uno dei **delitti previsti dal codice penale**, tra cui peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione ai danni dello Stato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.

*Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, delibera 22 giugno 2021 n. 739 (G.U. 6 luglio 2021, n. 160)*

---

## Esente IVA il noleggio mezzi attività autoportuali

---

Sono servizi non imponibili, agli effetti dell'IVA, il noleggio e la manutenzione dei mezzi di sollevamento, di mezzi per le movimentazioni di magazzino e di trasferimento interno delle merci e delle unità di carico, nonché di ogni altro mezzo necessario allo svolgimento delle attività autoportuali, come spazzaneve, autocarri, spazzatrice, svolte all'interno di un'**area aeroportuale ben determinata**. L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in linea generale, il trattamento di non imponibilità si applica esclusivamente alle prestazioni di servizi rispondenti ai requisiti posti dall'anzidetta previsione e **non anche alle cessioni di beni**.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 5 luglio 2021, n. 456*

---

## Superbonus: eliminazione barriere architettoniche

---

Le spese che il **condominio** sostiene per gli interventi di installazione e messa in opera della piattaforma elevatrice in favore di soggetti con ridotta capacità motoria sono ammesse al superbonus. Il **singolo condòmino** e non solo i condomini di età superiore ai 65 anni usufruisce della **detrazione** per i lavori, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 ss. c.c.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 5 luglio 2021, n. 455*

---

## CFC: nuove regole in consultazione fino al 6 agosto

---

In tema di società controllate estere - CFC, ai fini del **calcolo della tassazione virtuale interna**, non si tiene conto del limite di utilizzo delle perdite fiscali pregresse e, ai fini della **tassazione effettiva estera**, delle limitazioni di analogia natura previste dalla normativa dello Stato o territorio di localizzazione. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la bozza di circolare e lo schema di provvedimento, posti in consultazione pubblica sino al 6 agosto 2021. Nel provvedimento vengono individuati i nuovi criteri per determinare in modalità semplificata il **requisito dell'effettivo livello di tassazione**.

*Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 5 luglio 2021*

---

## Equo compenso: estendere l'ambito applicativo

---

E' necessario ampliare l'ambito applicativo delle disposizioni di tutela dell'equo compenso, indicando, in particolare, l'opportunità di estendere tale disciplina oggi vigente solo nella contrattazione massiva tra professionista e contraente forte, ossia banche e assicurazioni, ovvero tra professionista e Pubblica Amministrazione, anche a un qualsiasi accordo con un diverso cliente, committente, eliminando qualsiasi riferimento alla natura o alla dimensione di quest'ultimo. Il CNDCEC ha sottolineato che serve un **compenso minimo obbligatorio**.

*CNDCEC, comunicato stampa 5 luglio 2021*

---

## Voucher sostitutivi viaggi di istruzione: fattura

---

Nell'ipotesi di *voucher* sostitutivi dei viaggi di istruzione, è corretta la scelta di **posticipare l'emissione della fattura** al momento dell'**effettivo utilizzo** del *voucher*, emesso a favore dell'istituzione scolastica in alternativa al rimborso delle somme corrisposte a titolo di acconto o saldo. Il *voucher* emesso dalle agenzie di viaggio è riconducibile tra i **buoni-corrispettivo multiuso**, poiché non è nota la tipologia del servizio fruibile con il buono, con la conseguenza che non è nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla prestazione cui lo stesso dà diritto già al momento della sua emissione.

*Agenzia delle Entrate, risposta a consulenza giuridica 5 luglio 2021, n. 10*

## IMPRESA

---

## Decreto Fondo complementare PNRR: le novità

---

Per gli **Istituti autonomi case popolari** è prevista la **proroga del superbonus 110%** al **30 giugno 2023**, con possibilità di utilizzarlo fino al **31 dicembre 2023**. Per i **condomini**, invece, la scadenza è posticipata al **31 dicembre 2022**, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori. Rifinanziato il Fondo per lo sviluppo e la coesione per accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del PNRR. Nuove risorse per il credito d'imposta per l'acquisto dei beni strumentali materiali generici non 4.0 e per gli accordi per l'innovazione, ma anche novità per la semplificazione degli investimenti e la mobilità su tutto il territorio nazionale.

*Legge 1° luglio 2021, n. 101 (G.U. 6 luglio 2021, n. 160)*

---

## Contributi ai distributori carburanti: beneficiari

---

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto con cui indica le imprese beneficiarie del contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19. In particolare, nell'**Allegato A** al decreto, vi è l'elenco dei soggetti per le quali le verifiche previste si sono concluse con **esito positivo**, nell'**Allegato B**, l'elenco delle imprese per le quali risulta necessario un **approfondimento istruttorio**.

*Ministero Sviluppo Economico, decreto 5 luglio 2021*

---

## IAS 16-37-41, IFRS 1-3-9: modifiche ai principi

---

Modificati, a partire dal **1° gennaio 2022**, i seguenti principi contabili: il Principio contabile internazionale **IAS 16** Immobili, impianti e macchinari; lo **IAS 37** Accantonamenti, passività e attività potenziali; lo **IAS 41** Agricoltura; l'International Financial Reporting Standard (**IFRS**) **1** Prima adozione degli International Financial Reporting Standard; l'**IFRS 3** Aggregazioni aziendali; l'**IFRS 9** Strumenti finanziari.

*Regolamento UE 28 giugno 2021, n. 2021/1080 (G.U.U.E. 2 luglio 2021, n. L239)*

---

## Trasporto su strada: criteri ambientali minimi

---

Publicato il decreto del Ministero della Transizione Ecologica che indica i criteri ambientali minimi per l'**acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada**, al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica amministrazione.

*Ministero Transizione Ecologica, decreto 17 giugno 2021 (G.U. 2 luglio 2021, n. 157)*

---

## Fintech: al via Comitato per la sperimentazione

---

Publicato il decreto recante il regolamento sulla disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech, ossia le attività volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell'**innovazione di servizi e di prodotti nei settori bancario, finanziario, assicurativo**. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è composto da membri permanenti, rappresentati dai vertici delle istituzioni più importanti dei settori in oggetto. La sperimentazione può essere richiesta per un'attività di innovazione tecnologica e l'ammissione può essere consentita a condizione che l'attività soddisfi specifici requisiti.

*Ministero Economia e Finanze, decreto 30 aprile 2021, n. 100 (G.U. 2 luglio 2021, n. 157)*

---

## Associazioni sportive dilettantistiche

---

L'Accademia Romana di Ragioneria analizza la "**Costituzione, gestione e tassazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro**". La forma giuridica, generalmente, più spesso utilizzata per lo svolgimento delle attività

sportive dilettantistiche è, infatti, quella dell'**associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta (ASD)**, cioè quella forma stabile di organizzazione collettiva che ha per oggetto il perseguimento di fini non lucrativi super individuali e la gestione di interessi comuni che, nel caso specifico, sono lo svolgimento delle attività sportive. Tale forma giuridica è molto diffusa nel campo dello sport, soprattutto per la semplicità dell'*iter* procedurale di costituzione e per la semplicità della gestione contabile e fiscale.

*Accademia Romana di Ragioneria, nota operativa n. 9/2021*

## LAVORO

---

### Cooperative piccola pesca marittima

---

L'INPS si occupa dell'inquadramento contributivo dei soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi e dei relativi adempimenti contributivi. L'Istituto riepiloga i **requisiti per l'iscrizione obbligatoria**, indica le **aliquote contributive** applicabili e fornisce le **istruzioni per la compilazione** della denuncia contributiva mensile, distinguendo le varie tipologie di soci. Per i soci delle cooperative di pesca delle acque interne, iscritte nell'Albo nazionale degli enti cooperativi, rileva la circostanza che gli stessi siano pescatori di mestiere, forniti di autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità locali.

*INPS, circolare 8 luglio 2021, n. 100*

---

### Cassa integrazione Covid-19: domande

---

L'INPS recepisce alcune **modifiche e integrazioni** alla disciplina in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dalla legge di conversione del decreto Sostegni. Si tratta delle previsioni in deroga per la fruizione degli ammortizzatori sociali emergenziali. Nel medesimo documento di prassi, l'INPS si occupa anche delle indennità spettanti in favore dei **lavoratori portuali**.

*INPS, circolare 8 luglio 2021, n. 99*

---

### Brexit: chiarimenti su tutele previdenziali

---

Arrivano dall'INPS specifiche indicazioni riguardo la regolamentazione post Brexit del Quadro normativo di riferimento, dell'Accordo di recesso (WA), dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC). L'Istituto, inoltre, precisa le **condizioni di erogabilità** delle prestazioni di disoccupazione, delle prestazioni familiari, di malattia, maternità e paternità in denaro.

*INPS, circolare 8 luglio 2021, n. 98*

---

### Fondo trasporto aereo: istanza di adeguamento

---

L'INPS integra le indicazioni già fornite sulle **previsioni in deroga** che interessano le prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, a seguito della forte riduzione del trasporto aereo conseguente alle restrizioni imposte nel 2020 dall'emergenza sanitaria Covid-19. I

datori di lavoro interessati sono chiamati a trasmettere per via telematica le nuove comunicazioni di adeguamento delle retribuzioni.

*INPS, messaggio 8 luglio 2021, n. 2545*

---

## Piccoli coloni e compartecipanti familiari

---

L'INPS comunica le **aliquote contributive** che saranno applicate per il 2021 ai piccoli coloni e compartecipanti familiari con **l'aumento di 0,20 punti percentuali** dell'aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti. Nel medesimo documento, l'Istituto riepiloga le agevolazioni tariffarie e gli esoneri spettanti, nonché le modalità di pagamento e le relative scadenze.

*INPS, circolare 5 luglio 2021, n. 97*

---

## Congedo parentale Covid-19: indicazioni

---

Fornite le indicazioni operative per la fruizione in modalità oraria del "**Congedo 2021 per genitori**", lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. Al momento è possibile fruire del "**Congedo 2021 per genitori**" in **modalità oraria**, presentando la relativa richiesta al proprio datore di lavoro e regolarizzando poi la stessa, inoltrando l'apposita domanda telematica all'INPS, non appena disponibile sul sito dell'Istituto.

*INPS, circolare 5 luglio 2021, n. 96*

---

## Giornalisti in gestione separata: contributo

---

L'INPGI comunica gli importi aggiornati dovuti a titolo di **contributi minimi** per l'anno in corso da parte di tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel corso dell'anno **2021** abbiano svolto attività giornalistica in forma autonoma.

L'Istituto, inoltre, riepiloga le modalità di versamento e i casi in cui la contribuzione risulta dovuta in misura ridotta o non dovuta.

*INPGI, circolare 5 luglio 2021, n. 7*

---

## Dismissione PIN: avviata la transizione digitale

---

L'INPS fornisce le istruzioni per l'avvio del processo di **dismissione del PIN INPS** in favore dei **nuovi strumenti di identificazione digitale** per potere interagire con tutte le Pubbliche Amministrazioni, con i soggetti privati aderenti e, in base alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 910/2014 (Regolamento eIDAS), per l'accesso ai servizi in rete delle Pubbliche Amministrazioni dell'Unione europea.

*INPS, circolare 5 luglio 2021, n. 95*

---

## Cessione del quinto pensionati: in calo i tassi

---

L'INPS provvede ad aggiornare i **tassi di interesse** applicabili alle operazioni di cessioni del quinto per il **terzo trimestre del 2021**. I tassi variano in misura direttamente proporzionale dell'età del soggetto richiedente e sono utili alla determinazione dei tassi usurari.

*INPS, messaggio 2 luglio 2021, n. 2482*

---

## Validazione DPI: termina la funzione dell'INAIL

---

In un comunicato diffuso sul proprio portale istituzionale, l'INAIL rende noto che è **cessata la funzione di validazione straordinaria** e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (DPI), attribuita all'Istituto dal decreto Cura Italia per via dell'emergenza sanitaria Covid-19. Essendo cessata la funzione di validazione straordinaria e in deroga, il relativo servizio online "*Art. 15 Validazione DPI*" non è più attivo.

*INAIL, comunicato stampa 1° luglio 2021*

---

## Privacy riders: sanzionate le discriminazioni

---

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pesantemente sanzionato una società che impiega *riders*, intimandole, altresì, di **modificare il trattamento dei dati dei propri rider**, effettuato tramite l'utilizzo di una **piattaforma digitale**, e di verificare che gli **algoritmi** di prenotazione e assegnazione degli ordini di cibo e prodotti non producano forme di discriminazione. Si tratta della prima verifica ispettiva condotta in materia di questa categoria di lavoratori subordinati.

*Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 10 giugno 2021, n. 234*

---

## Tariffe INAIL: riduzione premi anche nel 2021

---

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato, unitamente al Ministero di Economia e Finanze, il decreto con cui si provvede a confermare, anche per il 2021, la **riduzione del tasso medio di tariffa** applicabile per la determinazione del **premio INAIL**. Lo sconto diminuisce in misura proporzionale all'aumentare dell'organico aziendale. La riduzione contributiva si applica a tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione, con esclusione di quelli già sottoposti a revisione tariffaria, per i quali la predetta riduzione è inglobata nella revisione tariffaria medesima.

*Ministero Lavoro e Politiche Sociali e Ministero Economia e Finanze, decreto 9 giugno 2021*

## AGENDA

Scadenze dal 15 al 29 luglio 2021

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	<b>LUGLIO 2021</b>	
<b>giovedì 15</b>	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita ed annotazione	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
<b>venerdì 16</b>	Denuncia e versamento contributi Casagit	
	INPGI - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente	
	INPGI - Gestione separata - Collaborazioni coordinate e continuative - Denuncia e versamento dei contributi	
	INPS - Versamento contributi lavoro dipendente	
	INPS - Versamento DEL TFR al Fondo di Tesoreria INPS	
	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Proroga scadenze versamenti Covid-19	
	Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2021 ed IRAP 2021 per soggetti titolari di partita IVA	
	Rateizzazione versamento IVA annuale	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento tardivo versamento acconto IMU 2021	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	

	Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione	
<b>martedì 20</b>	Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici	
	Comunicazioni obbligatorie somministrati	
	Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al MOSS	
	PREVINDAI - Denuncia e versamento contributi	
	PREVINDAPI - Denuncia e versamento contributi	
	Ravvedimento diritti camerali dovuti per l'anno 2020 per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA	
	Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali	
	Versamento a saldo dei contributi INPS artigiani e commercianti per i contribuenti interessati dall'applicazione degli ISA	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS per i titolari di partita IVA interessati dall'applicazione degli ISA	
	Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2021 Redditi 2020 PF e SP interessate dall'applicazione degli ISA	
	Versamento diritti camerali per i soggetti interessati dall'applicazione degli ISA	
	Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento agli ISA per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2020	
	Versamento in acconto dei contributi a percentuale INPS artigiani e commercianti per i soggetti interessati dall'applicazione degli ISA	

	Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 (Redditi 2021 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali) per i soggetti interessati dall'applicazione degli ISA	
<b>venerdì 23</b>	Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta, dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730	
	Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e professionisti abilitati	
<b>lunedì 26</b>	Enpaia - Denuncia e versamento contributi	
	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale e dati statistici acquisti e cessioni	
<b>giovedì 29</b>	Presentazione del Mod. IVA 2021 entro 90 giorni dalla scadenza	
	Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento secondo acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2020 ed IRAP 2020	